



309/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80046 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Fausta Di Grazia e dall'avv. Mario Manca.

RICORRENTE

CONTRO

Centro Informativo Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza (C.I.A.N.), in persona del legale rappresentate p.t, rappresentato e difeso in proprio.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza fino al 30/05/2012. Ha contestato il decreto n. 2769/2018, notificato il 22/12/2022, con cui è stata liquidata

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

la pensione ordinaria definitiva a far data dal 31/05/2017, rilevando che non sono stati calcolati i contributi versati nella posizione di ausiliaria e che l'istanza amministrativa del 2/03/2023 è stata rigettata dal resistente, secondo cui non si può tener conto dei suddetti contributi in quanto il ricorrente ha maturato al 31/12/2011 un'anzianità di anni 40 con aliquota di rendimento pari all'80 per cento ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973. Il ricorrente ha richiamato la normativa (art. 1864, 1870, 1871 e 1874 del C.O.M.), contestando le circolari del resistente per i seguenti profili: 1) violazione dell'art. 3 della Costituzione; 2) violazione dell'art. 117 della Costituzione.

Ha concluso chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico valorizzando i contributi versati durante il periodo di ausiliaria, con arretrati e oneri accessori e vittoria di spese.

Con memoria di costituzione il resistente ha richiamato gli articoli 1864 e 1871 C.O.M., l'art. 1, commi 707 e 708, legge n. 190/2014, le direttive emanate e la giurisprudenza contabile, rilevando che la mancata valorizzazione dei contributi è dipesa dal raggiungimento dell'aliquota massima dell'80 per cento. Ha, quindi, contestato quanto dedotto dal

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente in ordine alla violazione dell'art. 3 e dell'art. 117 della Costituzione e ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con successiva nota il ricorrente ha rinunciato al giudizio, chiedendo l'estinzione con compensazione delle spese.

All'udienza del 18/06/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Fausta DI GRAZIA, si è riportata alla rinuncia in atti e il Capitano dott.ssa Federica URBANI per il resistente ha accettato la rinuncia in atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

La rinuncia agli atti da parte del ricorrente è stata accettata dal resistente, con conseguente estinzione del processo, nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo, nulla per le spese.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18
giugno 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52
nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.06.2025 11:16:50
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03